

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Pallamano

Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale
Tribunale Federale
Corte Sportiva d'Appello
Corte d'Appello Federale



COMUNICATO
UFFICIALE
N.37 del 29/06/2022

Comunicato Ufficiale Nr. 37 del 29/06/2022

SPAREGGIO PROMOZIONE SERIE A2 MASCHILE

Gara			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
47983	08/06/2022	GAETA – RAIMOND SASSARI	29 - 15

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Proc. n° 3/2022 R.G. Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto da:

Avv. Prof. **Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

Avv. **Ernesto RUSSO** - Componente

Avv. **Luciana Mattioli** - Componente Supplente,

si è riunito, il 16 giugno 2022 alle ore 15:00, per deliberare in ordine ai ricorsi proposti, in data 10 maggio 2022, ex art. 35, 2° comma del R.G.D., quali affiliate alla FIGH e partecipanti al Campionato di Serie A Beretta Femminile, dalle società:

- **S.S.D. Handball Erice**, rappresentata dal dott. Michele Ingardia;
- **A.S.D. Pallamano Guerriero Malo**, rappresentata dal dott. Loris Peruzzo;
- **A.S.D. Ariosto Pallamano Ferrara**, rappresentata dal dott. Maurizio Magri;
- **Handball Leno**, rappresentata dal dott. Antonio Bravi,

contro la

- **Federazione Italiana Giuoco Handball** (intimata, resistente),

per l'annullamento della delibera adottata dal Consiglio Federale il 10 aprile 2022 e diramata con circolare n° 13/2022 del 14 aprile 2022, avente a oggetto la programmazione dell'attività agonistica per la prossima stagione agonistica, da inserire nel Vademecum 2022/23 e, segnatamente, delle «*Disposizioni Particolari Serie A1 Femminile*»¹, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, in quanto pregiudizievoli per gli interessi delle ricorrenti, eventualmente compresi la precedente delibera del Consiglio Federale adottata il 5 giugno 2021, con la quale veniva approvato il Vademecum 2021/2022, nonché l'art. 55, 6° comma del Regolamento Organico, se interpretato in contrasto con le disposizioni e i principi richiamati nella narrativa dei ricorsi.

Nell'udienza di trattazione, non essendo state formulate eccezioni preliminari o questioni pregiudiziali, il Tribunale ha acquisito e dichiarato utilizzabile, ai fini della decisione, l'intera documentazione prodotta e/o allegata e invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni.

¹ «a) ciascuna Società deve iscrivere a referto obbligatoriamente minimo 12 atlete (massimo 16) nelle gare interne, in trasferta e nelle fasi di Coppa Italia; b) ciascuna Società deve iscrivere a referto un numero minimo di 10 atlete in possesso dei requisiti per essere convocate nelle squadre nazionali; c) ciascuna Società può iscrivere a referto fino ad un massimo di 6 atlete, tra quelle: - non in possesso dei requisiti per essere convocate nelle squadre nazionali comunitarie ed extracomunitarie (max 4 per queste tipologie, con la precisazione che le comunitarie ed extracomunitarie non possono essere comunque più di 3); - "Minori residenti in Italia"; - di "cittadinanza sportiva italiana" [...] La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) comporta la sanzione della perdita dell'incontro con il risultato di 5-0 (o miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria) e l'applicazione di una sanzione amministrativa [...] La violazione delle altre disposizioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa».



Sono intervenuti nel dibattimento:

- per le società ricorrenti, anche in sostituzione dell'avv. Gabriele Nicoletta del foro di Milano, l'avv. Matteo Annunziata del foro di Roma, collegato telematicamente su richiesta, il quale ha:
 - illustrato le principali ragioni di doglianza;
 - confutato le argomentazioni opposte dalla Federazione resistente nell'atto di costituzione e relative all'ammissibilità dei ricorsi;
 - riconosciuto il difetto di legittimazione attuale dell'Handball Leno, in quanto retrocessa in serie B;
 - concluso - salvo quanto sopra precisato - chiedendo l'integrale accoglimento, nel merito, dei ricorsi;
- il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi venissero dichiarati:
 - inammissibili:
 - per intempestività;
 - per carenza d'interesse e conseguente difetto di legittimazione attiva;
 - infondati nel merito, non essendo riscontrabili - nella delibera impugnata o nel 6° comma dell'art. 55 del Regolamento Organico federale - i prospettati connotati di irrazionalità e/o inadeguatezza rispetto agli obiettivi e ai principi generali dell'ordinamento sportivo ovvero a norme di rango sovraordinato;
- per la Federazione Italiana Giuoco Handball, l'avv. Giovanni Fontana del foro di Latina, il quale ha:
 - illustrato le ragioni, già esplicitate nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio dissenso rispetto alle doglianze delle ricorrenti;
 - concluso, a sua volta, chiedendo che i ricorsi venissero dichiarati:
 - improcedibili ai sensi dell'art. 36, 2° comma del R.G.D.;
 - inammissibili per intempestività, difetto di legittimazione attiva o per mancata specificazione del lamentato pregiudizio;
 - infondati nel merito e respinti per infondatezza.

Il Tribunale si è riunito, quindi, in camera di consiglio all'esito della quale ha pubblicato, mediante lettura in udienza, il dispositivo della presente

SENTENZA

A) Tempestività dei ricorsi

Nell'illustrazione delle premesse ai ricorsi in discussione si fa menzione di come le contestate «*Disposizioni Particolari Serie A1 Femminile*» risultassero disciplinate in maniera identica nel Vademecum 2021/2022, approvato dal Consiglio Federale il 5 giugno 2021 (che, invece, modificò quelle stabilite per la stagione 2020/21); per tale ragione la Federazione resistente, sul presupposto che la delibera impugnata avrebbe determinato una mera perpetuazione delle disposizioni precedentemente introdotte nel giugno 2021, ha chiesto che l'impugnazione venisse dichiarata inammissibile per scadenza del termine di 30 giorni dalla data del provvedimento produttivo del pregiudizio.

Senonché le ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di procedere all'annullamento e/o alla riforma della delibera adottata il 10 aprile 2022, con la quale il Consiglio Federale ha assunto le determinazioni

inerenti all'attività agonistica per la stagione 2022/2023 e tutti gli altri atti ad essa presupposti, «*ivi compresi - [se e] per quanto occorrer possa - la delibera del Consiglio Federale del 5 giugno 2021 [...] e l'art. 55, co. 6 del Regolamento Organico se interpretato in contrasto con le disposizioni ed i principi richiamati in narrativa*»; a domanda del Giudice *a latere* il loro difensore ha chiarito, inoltre, come la mancata impugnazione della analoga delibera adottata nel corso della stagione sportiva precedente non sia dipesa dalla circostanza che l'interesse a impugnare fosse sopravvenuto, ma dal fatto che le società portatrici della doglianza non avevano ritenuto di doverlo tutelare prima d'ora.

Tanto premesso il Tribunale ritiene infondata l'eccezione formulata dalla resistente e dal Procuratore federale perché, come anche obiettato dal patrono delle ricorrenti, ogni qualvolta l'organo federale competente esercita *ex novo* il proprio potere normativo, ancorché ciò avvenga in termini di pedissequa reiterazione di regole già adottate per la stagione precedente, dà vita a una nuova e autonoma trama di situazioni e di interessi, suscettibili di tutela *ex nunc* da parte dei soggetti legittimati.

Nel caso *de quo* l'impugnazione risulta tempestivamente proposta il 10 maggio 2022 (ancor prima della pubblicazione del Vademecum 2022/23) e, dunque, entro 30 giorni dal 14 aprile 2022, data in cui risulta essere stata diramata la circolare n° 13/2022.

B) Adempimento della tassa di accesso alla giustizia federale

Benché la questione non abbia stimolato il contraddittorio fra le parti, il Tribunale ha ritenuto di doversi porre, poi, la questione concernente l'ottemperanza, nel caso di specie, alle disposizioni di cui all'art. 46, commi 6° e 12° del R.G.D., che impongono, a pena di inammissibilità, l'obbligo di provvedere al pagamento delle tasse di cui sono gravati reclami e ricorsi, oltreché di fornire prova del loro esatto adempimento.

Benché le citate disposizioni regolamentari sembrano imporre detti oneri con riferimento a ciascun ricorso proposto ponendoli, dunque, a carico di ciascuno dei soggetti ricorrenti (anche se riuniti in una doglianza collettiva), in difetto d'una indicazione normativa esplicita in tal senso il Tribunale, in applicazione del generale principio del *favor impugnationis* e considerato, altresì, che tutti i ricorrenti hanno proposto le medesime eccezioni (oltre a essere patrocinati dai medesimi difensori), ritiene - sotto tale profilo - ammissibili i ricorsi proposti, riservandosi di segnalare ai competenti organi federali l'opportunità di provvedere a un chiarimento normativo sul punto.

C) Improcedibilità

La Federazione resistente e la Procura federale hanno eccepito, inoltre, l'improcedibilità dei ricorsi in questione in ragione del fatto che - ex art. 36, 2° comma R.G.D. - il provvedimento impugnato risulterebbe censurabile esclusivamente su iniziativa d'un componente assente o dissenziente del Consiglio Federale ovvero dal Collegio dei Revisori dei conti.

Le ricorrenti obiettano, al contrario, di avere adito la giustizia federale al precipuo fine di tutelare situazioni giuridiche soggettive protette dall'ordinamento federale, in applicazione dell'art. 35, 2° comma del R.G.D., norma, a loro parere, azionabile - in presenza di detto presupposto - in relazione a qualunque atto o fatto che abbia contribuito a produrne la lesione, comprese, quindi, le delibere adottate dalla Assemblea o dal Consiglio Federale, altrimenti censurabili su iniziativa dei soli soggetti legittimati ai sensi del 1° e del 2° comma dell'art. 36 citato.

Benché la formulazione delle disposizioni richiamate non risulti scevra da qualche ambiguità e si presti, di conseguenza, a ingenerare più di un'incertezza interpretativa, il Tribunale ritiene, tuttavia, di poterle risolvere, anche in questo caso, riconoscendo come ammissibile l'impugnazione, facendo riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport.

Secondo il supremo organo di giustizia sportiva, infatti, i provvedimenti regolamentari e i conseguenti atti applicativi, ritenuti eventualmente lesivi di situazioni giuridiche soggettive riconosciute e tutelate nel contesto dell'ordinamento sportivo, devono ritenersi sempre impugnabili; le relative doglianze, inoltre, vanno proposte, in prima istanza, innanzi ai Tribunali Federali e non direttamente avanti al Collegio di Garanzia, organo che gli interessati potranno eventualmente adire solo una volta esauriti tutti i gradi della giustizia federale².

D) Legittimazione attiva

a) Ricorso della Handball Leno

Come rilevato dalla Federazione resistente e dal Procuratore federale ed esplicitamente ammesso dal suo stesso procuratore *ad litem*, deve ritenersi *ictu oculi* inammissibile la domanda proposta dalla Handball Leno, società manifestamente priva di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso perché attualmente retrocessa in Serie B e, quindi, non soggetta all'osservanza delle censurate Disposizioni Particolari relative alla Serie A1 Femminile introdotte con la delibera impugnata.

La perseveranza nel coltivare la relativa doglianza fino alla formulazione delle conclusioni in dibattimento configura, pertanto, una lite temeraria, mitigata solo dalla - ancorché tardiva - respicenza intervenuta *in itinere*, in considerazione della quale il Tribunale ritiene possa irrogarsi alla ricorrente la sanzione minima prevista dall'art. 7, 4° comma del C.G.D., pari a € 500,00, da corrispondersi in favore della resistente.

b) Carenza di interesse - mancata enunciazione del pregiudizio

Le ricorrenti prospettano, in estrema sintesi, le loro doglianze ipotizzando, sotto due diversi profili³, che la delibera impugnata, ovvero gli atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, producano una sostanziale discriminazione nei confronti delle atlete comunitarie aventi cittadinanza estera (*rectius*: di quelle prive dei requisiti per essere convocate nelle squadre nazionali), che ne limiterebbe in maniera arbitraria e irragionevole l'impiego nell'ambito del campionato nazionale di Serie A Beretta, ponendosi, così, in contrasto con l'art. 55 del Regolamento Organico della F.I.G.H., nella parte in cui impone al Consiglio Federale di provvedere «*sulla base delle disposizioni emanate dal C.O.N.I.*» e, in particolare, alle delibere del Consiglio Nazionale n° 1276 del 15 luglio 2004 e n° 474 del 3 novembre 2005, nonché con il diritto di pari dignità sociale e uguaglianza (art. 3 Cost.) e con le disposizioni normative poste a tutela della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro in ambito sportivo (artt. 18, 21 e 165 del TF.U.E.; 3, 1° comma del D.Lgs. n° 216/2003 e 25 del D.Lgs. n° 36/2021).

² Cfr., in tal senso Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., decisioni n° 32 (prot. n° 357/18) del 28 maggio, dep. il 1° giugno 2018 e n° 62/2018 (prot. n° 748/18) del 7-11 settembre, dep. il 25 settembre 2018.

³ Le ricorrenti assumono, infatti, Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 del Regolamento Organico FIGH, in relazione alle delibere del Consiglio Nazionale CONI nn° 1267 del 15 luglio 2004 e 474 del 3 novembre 2005, eccesso e/o sviamento di potere per violazione dei limiti da esso imposti, manifesta irragionevolezza ed illogicità nella sua applicazione, nonché Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 Cost., 18, 21 e 165 TFUE, 3, 1° comma del D.Lgs. n° 216/2003 e 25 del D.Lgs. n° 36/2021.

A parere delle ricorrenti dette delibere se, per un verso, consentirebbero - allo scopo di promuovere la formazione dei giovani sportivi di talento nelle condizioni adeguate - alle singole federazioni di dettare limitazioni all'impiego di determinate categorie di atleti nelle competizioni da esse gestite, imporrebbero, d'altro canto, rigorosi vincoli di proporzionalità e di ragionevolezza rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito, che risulterebbero rispettati nella sola ipotesi in cui le predette limitazioni risultassero incentrate sulla nazionalità di formazione degli atleti e non, come nel caso di specie, esclusivamente sulla loro cittadinanza (implicitamente richiamata quale requisito per la convocazione nelle squadre nazionali). Le limitazioni imposte con la delibera impugnata entrerebbero, inoltre, in conflitto potenziale con le disposizioni dettate dal Trattato sulla libera circolazione delle persone (e, in specie, sulla libertà di svolgere la prestazione di lavoro) proprio perché volte a determinare discriminazioni essenzialmente basate sulla nazionalità ovvero sulla cittadinanza.

Affermano, poi, le ricorrenti, l'irrilevanza, a tal fine, della distinzione fra limitazioni al tesseramento (non previste nella delibera impugnata) e all'impiego, richiamando la decisione n° 2/2011, prot. n° 41 del 7 febbraio, dep. l'11 febbraio 2011, con la quale l'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. aveva ammesso che i c.d. *limiti di utilizzazione* potessero implicare «*effetti discriminatori, seppure indiretti, tali da impedire di fatto la pratica agonistica*» in danno degli atleti che, pertanto, travalicherebbero l'autonomia tecnico-organizzativa delle federazioni, assumendo, così, una «*immediata rilevanza pubblicistica ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto del C.O.N.I.*»⁴.

Nei ricorsi *de quibus* vengono a prospettarsi, in definitiva, quali conseguenze della delibera impugnata, una serie di potenziali pregiudizi che - per esplicita affermazione delle stesse ricorrenti - verrebbero a incidere in maniera diretta e/o mediata sui diritti delle persone fisiche e, in particolare, delle atlete tesserate vittime della postulata discriminazione⁵, senza, tuttavia, indicare alcuna situazione soggettiva di pertinenza delle società ricorrenti, direttamente o indirettamente lesa dal provvedimento censurato. Tanto premesso, appare fondata l'eccezione proposta dalla resistente Federazione e dal Procuratore federale, i quali hanno chiesto che i ricorsi venissero dichiarati inammissibili per mancanza d'interesse, non essendo stata enunciata, nel loro contesto, la concreta e attuale lesione (diretta o indiretta) di alcun diritto proprio delle ricorrenti.

⁴ «Questo perché gli effetti discriminatori si riverberano sull'ammissione e sull'affiliazione dei tesserati, ambito che lo Statuto del C.O.N.I. esplicitamente individua quale afferente, per l'appunto, alle attività di valenza pubblicistica delle Federazioni sportive» (pagg. 8 e 9 della decisione n° 2/2011 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI).

⁵ Ciò si evince proprio dalle considerazioni svolte dalle ricorrenti, secondo cui la norma censurata contravverrebbe: a) al «*divieto di discriminazione [diretta] legato alla nazionalità anzitutto nell'accesso all'attività sportiva, con riguardo alle Atlete Discriminate*», trattandole «*meno favorevolmente di quanto siano trattate nell'accesso all'attività sportiva e nell'utilizzo delle atlete in possesso dei requisiti per essere convocate nelle squadre nazionali*»; b) di «*discriminazione indiretta per nazionalità poiché [...] pone le Atlete Discriminate in una situazione di particolare svantaggio rispetto a quelle in possesso dei requisiti per essere convocate nelle squadre nazionali che [...] non trovano limitazioni all'accesso e all'impiego e al loro utilizzo in campo*»; c) «*al generale divieto di discriminazione legato alla nazionalità in relazione alle condizioni di occupazione e di lavoro sportivo*» poiché, pur non inibendone la contrattualizzazione e il tesseramento, impone l'inserimento a referto d'un numero massimo di 6 tesserate, «*vietando ai conseguenti esuberanti non inclusi nella lista l'effettivo svolgimento dell'oggetto della prestazione lavorativa sportiva [...] trattando meno favorevolmente nell'esercizio dell'attività lavorativa e nello sviluppo della professionalità, le Atlete Discriminate rispetto a [...] quelle in possesso dei requisiti per essere convocate nelle squadre nazionali*».

L'obiettivo dei ricorsi in parola sarebbe dato, infatti, dalla rimozione delle limitazioni all'impiego, nelle gare del campionato nazionale femminile di serie A Beretta, delle atlete comunitarie prive dei requisiti necessari alla convocazione nelle squadre nazionali italiane, senonché:

- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato come le norme impositive di limitazioni al libero impiego degli atleti da parte delle federazioni sportive nazionali non integrino di per sé, ove discendano da ragionevoli necessità inerenti alla sua organizzazione, delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi vietate dall'art. 49 (allora art. 59) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁶;
- nessuna atleta (tesserata o potenzialmente tesserabile presso la F.I.G.H.) ha prospettato, in proprio, alcuna doglianza in proposito;
- le società ricorrenti non forniscono alcuna indicazione relativa ai potenziali soggetti controinteressati che, ove fosse stato effettivamente prospettato, a fondamento dei ricorsi, un interesse concreto e attuale, avrebbero dovuto identificarsi - a pena d'inammissibilità ex art. 35, 4° comma, lett. a) - nelle altre società iscritte al campionato femminile di Serie A Beretta per l'anno 2022/23.

La costante giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport ha chiarito, in proposito, come «*l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice*»⁷ in capo al ricorrente, che non può consistere nella tutela di pretesi diritti (ancorché fondamentali) astrattamente riferibili a soggetti terzi non attivatisi in tal senso.

L'interesse ad agire va valutato, infatti, in astratto, con riferimento al contenuto della domanda azionata, ma è caratterizzato dagli stessi requisiti di cui all'art. 100 c.p.c., ossia «*dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dell'effettiva utilità che ne potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato*»⁸.

Con riferimento alle doglianze *de quibus*, questo Tribunale, pur ravvisando l'esistenza d'un interesse astratto a ricorrere in capo alle ricorrenti, in quanto soggetti inquadrabili nell'ordinamento sportivo, non può che rilevare, di conseguenza, nella *causa petendi* dei ricorsi come sopra prospettati, la carenza degli ulteriori - imprescindibili - requisiti dell'attualità e della concretezza.

Il difetto d'interesse concreto e attuale integra una causa d'inammissibilità dei ricorsi proposti, la cui declaratoria assorbe - e, di conseguenza, impedisce - l'esame, nel merito, da parte di questo Tribunale federale, dell'ulteriore motivo di doglianza enunciato dalle società ricorrenti⁹ e di ogni eventuale altra questione implicata o ad essi sottesa¹⁰.

⁶ Cfr., in tal senso, ancorché con riferimento alle limitazioni imposte, a carico d'una propria tesserata (in quanto atleta di interesse nazionale), da una federazione in ordine allo svolgimento di attività sportiva agonistica all'estero, Sent. 11 aprile 2000, procc. riuniti C-51/96 *Deliège c/ Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue Belge de Judo ASBL, Union Européenne de Judo* e C-191/97 *Deliège c/ François Pacquée*.

⁷ Collegio di Garanzia dello Sport, I Sez., decisione n° 37 (prot. n° 381/2019) del 7 maggio, dep. il 16 maggio 2019; nello stesso senso, *ex multis*, Cass. Civ., sez. 2, n° 2057/2019.

⁸ Così, testualmente, Collegio di Garanzia dello Sport, I Sez., decisione n° 56 (prot. n° 670/2018) del 10 agosto, dep. il 10 settembre 2018; *idem* decisione n° 74 (prot. n° 1151/2021) del 19 luglio, dep. il 6 settembre 2021.

⁹ Prospettato in termini di «*Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, per manifesta illogicità e/o irragionevolezza, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento. Abuso del diritto*».

¹⁰ V., in tal senso, ancora, Collegio di Garanzia dello Sport, I Sez. decisione n° 56/2018, *cit*.

P.Q.M.

il Tribunale Federale della Federazione Italiana Giuoco Handball, come sopra composto, assorbita ogni altra eccezione formulata o considerazione espressa dalle parti:

- **dichiara inammissibili** i ricorsi per mancanza di interesse;
- **irroga**, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 15° comma del R.G.D., nei confronti delle società ricorrenti, una penale di € 60,00, pari al 20% della tassa di accesso alla giustizia sportiva versata, pari a € 300,00;
- **condanna**, altresì, ai sensi del 4° comma dell'art. 7 del R.G.D., la società Handball Leno al pagamento, in favore della resistente Federazione Italiana Giuoco Handball, dell'ulteriore somma di € 500,00 per lite temeraria;
- vista la particolare complessità della controversia **riserva**, ai sensi dell'art. 35, 11° comma del R.G.D., il deposito della motivazione nel termine di 10 giorni;
- **incarica** la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati e ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, si provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare sollecitamente i relativi adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 16 giugno 2022.

F.º Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

F.º Avv. Ernesto RUSSO - Componente

F.º Avv. Luciana MATTIOLI – Componente

Decisione depositata il 27 giugno 2022.

[La Segreteria degli Organi di Giustizia della F.I.G.H.](#)